

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1959

Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — La materia del debito pubblico è attualmente regolata dal testo unico 17 luglio 1910, n. 536, che in sostanza riproduce la legge organica fondamentale 10 luglio 1861, n. 94, nonché da numerose leggi successive intese a modificare norme di esso o a regolare opportunamente, di volta in volta, particolari situazioni determinate da circostanze contingenti.

Infatti, pur riconoscendo i pregi della legge organica anzidetta, si è ritenuta la necessità di svincolare l'amministrazione del debito pubblico dal rigoroso formalismo che dominava nella legge stessa ed ora in contrasto con le mutate condizioni di vita, col dinamismo dei rapporti economici e finanziari e con lo sviluppo dei prestiti pubblici.

A tale necessità si sono ispirate le norme sul debito pubblico emanate in questi ultimi anni (e particolarmente le leggi 12 agosto 1957, n. 752 e 18 marzo 1958, n. 241), eliminando sovrastrutture e lungaggini burocratiche ormai superate, con innegabile vantaggio dei portatori di titoli di debito pubblico e col rafforzamento del credito dello Stato.

Data però la molteplicità dei provvedimenti legislativi e delle innovazioni, delle modificazioni e delle integrazioni con i provvedimenti stessi apportate, si è inevitabilmente venuta a creare una non lieve difficoltà nella consultazione, e, conseguentemente, nella applicazione delle varie leggi, mentre in una materia, come quella del debito pubblico, che riflette così da vicino interessi di carattere patrimoniale, deve essere assicurata facilità di consultazione e di interpretazione.

Al fine, pertanto, di mettere in grado i portatori di titoli, gli istituti di credito, gli agenti di cambio, i notai, eccetera, di avvalersi agevolmente delle norme che regolano la importante e delicata materia, dando ad esse una più adatta e chiara formulazione, si ritiene, data la natura particolarmente tecnica della materia stessa, di chiedere al Parlamento la concessione al Governo della delega per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

Sembra necessario che il testo unico venga compilato in base a delega legislativa, come è peraltro avvenuto per quello attualmente

vigente (testo unico 17 luglio 1910, n. 536), in quanto, nel coordinare le varie norme sul debito pubblico, sarà fra l'altro anche opportuno — giusta i precisi criteri direttivi appresso illustrati — estendere a tutti i prestiti determinate disposizioni di legge che attualmente si riferiscono soltanto ad alcune categorie di debiti.

La formazione del nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico potrà essere eseguita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

I principi ed i criteri direttivi ai quali il nuovo testo unico dovrebbe uniformarsi sono i seguenti:

ordinare organicamente le disposizioni vigenti, in relazione al contenuto ed alla finalità di ciascuna, provvedendo, se del caso, ad una migliore formulazione delle singole norme;

sistemare in appositi allegati, formanti parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti. All'uopo verranno formati due allegati — uno per i prestiti irredimibili e redimibili ed i buoni del Tesoro poliennali (prestiti iscritti nel Gran Libro) ed un altro per i debiti inclusi separatamente nel Gran Libro — riportandovi, per ciascun prestito, oltre alle eventuali norme speciali, gli estremi dei provvedimenti di creazione, il tasso degli interessi, la data di scadenza dei prestiti redimibili e dei buoni del Tesoro poliennali, quella di pagabilità delle rate d'interesse, i tagli dei titoli al portatore e gli altri elementi, desunti dalle disposizioni concernenti i singoli prestiti, che si ritenesse opportuno riportare;

confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, deve essere applicato con esclusivo riguardo alle ipotesi di opposizione e di diffida contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

estendere ai prestiti redimibili la disposizione dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536,

già estesa ai buoni del Tesoro poliennali con l'articolo 52 della legge 12 agosto 1957, numero 752, non essendovi alcun motivo per differenziare in questo punto i prestiti redimibili da tutti gli altri prestiti dello Stato. Il citato articolo 60 dispone che il pagamento delle rate semestrali sulle rendite nominative dei consolidati non soggette ad usufrutto vitalizio e non subordinate a speciali condizioni, potrà effettuarsi, anche prima della scadenza, in forza di decreto ministeriale, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento;

riconfermare, con unica norma, la disposizione dell'articolo 61 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, già estesa, con le singole leggi di emissione, a tutti i prestiti, concernente la facoltà di versare in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato le cedole semestrali dei titoli al portatore di debito pubblico, in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza;

stabilire, con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi e i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale presente e futura; dall'imposta di successione e da quella sul valore globale delle successioni; dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; ed inoltre che, ai detti fini, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare. La norma che si propone riproduce la analoga disposizione esistente in tutte le leggi di emissione dei buoni del Tesoro poliennali vigenti e dei prestiti emessi nell'ultimo ventennio, e che sostanzialmente si applica a tutti i prestiti vigenti, esclusi soltanto i certificati dei Consolidati 3,50 per cento — 1902 e 1906, che rappresentano appena la irrilevante quota di 0,20 per cento della consistenza complessi-

va, in capitale nominale, dei prestiti pubblici ed ai quali certificati soltanto la norma stessa verrebbe ora estesa;

estendere ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili la esenzione dall'imposta di bollo, di cui fruiscono tutti i buoni del Tesoro poliennali (che sono, in sostanza, prestiti redimibili). È da considerare, in proposito, che questi ultimi, già esenti, rappresentano oltre l'88,3 per cento della consistenza complessiva dei debiti pubblici, mentre i primi ne rappresentano poco meno del 12 per cento. Correlativamente, al fine di ottenere la tanto auspicata completa unificazione delle norme dei vari prestiti, anche nel campo fiscale, la cui unica eccezione resterebbe quella relativa all'obbligo del pagamento della tassa di quietanza per il rimborso, ora esistente per i soli buoni del Tesoro poliennali, si propone anche l'abolizione di tale tassa. Tale agevolazione fiscale darebbe ulteriore impulso al credito pubblico ed all'orientamento dei reimpieghi di capitali in titoli pubblici. Non vi sarebbe danno per l'erario, in quanto generalmente i titoli dei cennati buoni poliennali ven-

gono alla scadenza, versati in sottoscrizione di nuovi prestiti oppure presentati per il rinnovo, rimanendo quindi praticamente — in quanto non rimborsati — non soggetti alla tassa di quietanza sopra menzionata, che si vorrebbe abolire e che in nessun caso supera le lire dieci per titolo. Con tali esenzioni i titoli di tutti i prestiti pubblici verrebbero parificati come trattamento fiscale ai buoni postali fruttiferi;

stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico, da rilasciare in dipendenza di emissioni di prestiti ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Tale norma, del resto, viene inclusa, da oltre mezzo secolo, in tutti i provvedimenti di emissione di prestiti e soltanto per i tre consolidati più antichi, e cioè per il Consolidato 4½ per cento, e per quelli 3,50 per cento — 1902 e 1906, fu prescritto il decreto del Capo dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

apportare le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa;

sistemare in appositi allegati, parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti;

confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del citato testo unico deve essere applicato con esclusivo riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

estendere ai prestiti redimibili la disposizione dell'articolo 60 del predetto testo unico;

riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico;

stabilire, con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore globale delle successioni, dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunciati, non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

estendere l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui godono i buoni del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili;

abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali;

stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.